

(N. 1805-B)

**DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori ZAVATTINI, FINESSI, MAZZOLI,  
MERZARIO e PITTELLA**

*(V. Stampato Senato n. 1805)*

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura) del Senato della  
Repubblica nella seduta del 9 giugno 1982 (V. Stampato Camera n. 3497)*

*modificato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste)  
della Camera dei deputati nella seduta del 13 gennaio 1983*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 gennaio 1983*

---

**Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla  
legge 22 dicembre 1969, n. 964, concernente la disciplina della  
vendita delle carni fresche e congelate**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Articolo unico.*

All'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, modificato dall'articolo 22 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai fini della classificazione merceologica, appartengono alla categoria " vitello " le carcasse provenienti da soggetti della specie bovina macellati al peso vivo massimo di chilogrammi 300 che al controllo alla macellazione risultino conservare caratteristiche anatomo-fisiologiche specifiche rappresentate dall'assenza o dallo scarsissimo sviluppo del ruminale e dal colorito rosa-lattescente o bianco rosato delle carni ».

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.**Identico:*

« Ai fini della classificazione merceologica, appartengono alla categoria " vitello " le carcasse provenienti da soggetti della specie bovina macellati al peso vivo massimo di chilogrammi 300, che al controllo alla macellazione risultino conservare caratteristiche anatomo-fisiologiche specifiche rappresentate dal mancato sviluppo funzionale del ruminale e dal colorito rosa-lattescente o bianco rosato delle carni ».